

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO CASA DE GASPERI – 01.09.2022 – 31.12.2023 COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI

Con la presente convenzione intercorsa tra:

la COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO (parte in seguito denominata Comunità), con sede in Borgo Valsugana, Piazzetta Ceschi n. 1, codice fiscale 90014590229, rappresentata dal sig. _____, nato a _____, il _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa in qualità di Presidente, in attuazione al decreto n. di data _____,

e

la FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI (parte di seguito denominata Fondazione), con sede in Pieve Tesino, via A. De Gasperi n. 1, codice fiscale 96077760229, rappresentata dal professore Giuseppe Tognon, nato a Bergamo il 09 agosto del 1956, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa in qualità di Presidente.

Premesso che:

- la Comunità (allora Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino) è comodataria, in virtù di contratto stipulato nell'anno 2003 con i tre Enti proprietari, del Museo Casa De Gasperi, sito in Pieve Tesino, Via Alcide De Gasperi n. 1;
- la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi è stata costituita con legge provinciale 3/2006 al fine di *"assicurare, tra l'altro, le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione pubblica del Museo casa De Gasperi"*;
- sostenere le attività culturali del territorio è fra le finalità istituzionali della Comunità;
- una buona gestione e un'efficiente offerta al pubblico della proposta culturale del Museo Casa De Gasperi è interesse comune fra le due parti;
- a febbraio 2009 è stata firmata una convenzione fra la Comunità e la Fondazione attraverso la quale la Comunità si impegnavo alla gestione ordinaria del Museo Casa De Gasperi di Pieve Tesino;
- la citata convenzione è stata successivamente rinnovata e da ultimo la scadenza della stessa è fissata al 31 agosto 2022;
- in occasione dell'ultima proroga alla citata convenzione, le parti hanno manifestato l'intenzione di valutare una formula innovativa di gestione della struttura, che permetta da un lato la corretta e puntuale manutenzione della struttura che ospita il Museo Casa De Gasperi e dall'altro una efficace promozione culturale e turistica dell'attività;

- per il perseguimento di tali finalità si è ritenuto opportuno estendere la possibilità per Fondazione di avvalersi anche di soggetti terzi per l'espletamento di parte dei servizi necessari al buon funzionamento del Museo Casa De Gasperi;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

Art. 1

Fondazione si occupa in forma diretta dell'organizzazione dell'attività museale e culturale in genere, ivi compresa la gestione del personale necessario a garantire l'efficace funzionamento del Museo Casa De Gasperi di Pieve Tesino.

La Comunità provvederà alla gestione ordinaria del Museo Casa De Gasperi di Pieve Tesino, i cui costi saranno comunque a carico della Fondazione.

Art. 2

Per quanto riguarda la gestione ordinaria del Museo, Fondazione potrà avvalersi del supporto della Comunità ovvero di altro soggetto terzo, dotato di comprovate esperienze nell'ambito della gestione turistica e culturale individuato con la finalità di garantire al contempo la corretta e puntuale manutenzione della struttura e dall'altro una efficace promozione culturale e valorizzazione della Casa natale di Alcide De Gasperi.

Art. 3

L'attività di gestione ordinaria prevista all'art. 2 si articola, in particolare, come segue:

- a. manutenzione ordinaria per il buon uso e il buon funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature, esclusa la parte direttamente legata all'allestimento museale e alle installazioni multimediali;
- b. attivazione e gestione dei contratti per le forniture ed utenze elettriche, telefoniche e telematiche, calore, acqua, servizi di pulizie, ed eventuali altri previamente concordati;
- c. assistenza, laddove richiesta dalla Fondazione, per la messa in opera di nuove attrezzature e per l'ammodernamento degli impianti;
- d. gestione delle polizze assicurative esistenti inerenti al fabbricato, arredi, attrezzature ed altri beni mobili nonché per responsabilità civile verso terzi;
- e. organizzazione anche contabile del bigliettazione di accesso al museo e del merchandising volumi e gadgets predisposti dalla Fondazione.

Art. 4

Per quanto concerne le lettere a. e b. del precedente art. 3, gli interventi di manutenzione e di controllo periodico di impianti e utenze potranno essere effettuati presso il Museo in giornate previamente concordate con la Fondazione e alla presenza di un dipendente della medesima o di persona da questa di volta in volta delegata.

Art. 5

La Fondazione potrà procedere, direttamente o per il tramite di altri soggetti intermediari da essa individuati, alla stipula di contratti specifici per forniture o servizi diversi da quelli elencati al precedente articolo 3.

Art. 6

L'onere e la responsabilità della custodia delle strutture della Casa Museo De Gasperi, delle opere d'arte e degli oggetti di valore sono a carico della Fondazione.

Art. 7

Qualora Fondazione decida di avvalersi del supporto di un soggetto terzo come previsto dal precedente art. 2, la stessa si fa carico di darne preventiva formale comunicazione alla Comunità, la quale, qualora lo ritenga opportuno e conforme alle finalità della presente, rilascerà autorizzazione a mezzo di apposito provvedimento. La Comunità provvederà pertanto alla chiusura di tutte le utenze di servizio alla stessa intestate e alla sospensione dei servizi attualmente in essere per la gestione della struttura. La Fondazione si impegna, in via diretta o per il tramite del soggetto terzo delegato, a garantire il subentro o l'attivazione di nuove utenze o servizi tali da garantire il corretto svolgimento delle attività museali e la buona manutenzione degli immobili oggetto del presente contratto.

Art. 8

Qualora Fondazione decida di avvalersi del supporto di un soggetto terzo come previsto dall'art. 2, sarà onere della stessa stipulare, in via diretta o per il tramite del soggetto terzo delegato, idonee polizze assicurative contro i rischi d'incendio e di responsabilità civile. L'assicurato rinuncia espressamente ad azioni di rivalsa nei confronti della Comunità, così come si impegna a far riportare tale rinuncia alla rivalsa nei rispettivi contratti di assicurazione.

Art. 9

La Fondazione provvederà al rimborso delle spese eventualmente sostenute dalla Comunità per il periodo di durata della presente convenzione. A tal fine la Comunità predisporrà, entro 90 giorni successivi alla scadenza della presente, il rendiconto consuntivo di quanto speso nel periodo considerato.

Art. 10

Nel caso di gestione dell'attività ordinaria da parte della Comunità, le attività di biglietteria e di merchandising nel Museo – attuata d'intesa con la Fondazione – saranno gestite e contabilizzate direttamente dalla Comunità – che ne fornirà rendicontazione, a titolo informativo, alla Fondazione – e il loro ricavato verrà sottratto ai costi e alle spese sostenute dalla Comunità nella stesura del rendiconto finale.

Art. 11

Entrambe le parti provvedono al trattamento dei dati personali, sia per le rispettive attività istituzionali che per quanto attiene alla presente convenzione, in osservanza alla normativa sulla privacy in vigore.

Art. 12

La presente convenzione avrà validità dal 01/09/2022 fino al 31/12/2023.

Art. 13

Per qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione è competente il foro di Trento.

Art. 14

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. La presente convenzione è conservata nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Per la COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

Il Presidente

Per la FONDAZIONE TRENINA ALCIDE DE GASPERI

Il Presidente
Prof. Giuseppe Tognon